NUOVE NORME IN MATERIA DI SEQUESTRI DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE E PER LA PROTEZIONE DEI TESTIMONI DI GIUSTIZIA

Art. 2

Nullità dei contratti di assicurazione

Chiunque stipula contratti di assicurazione aventi ad oggetto la copertura del rischio, nel territorio dello Stato, di sequestro di persona a scopo di estorsione e' punito con la reclusione da uno a tre anni. I contratti di assicurazione aventi ad oggetto, sotto qualsiasi forma, il rischio del sequestro di persona a scopo di estorsione sono nulli.

Versione in vigore dal 16 gennaio 1991, non più in vigore dal 17 marzo 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia
Estremi	Decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8
Capo	I — Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-in-materia-di-sequestri-di-persona-a-scopo-di-estorsione/art-2-nullita-dei-contratti-di-assicurazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it